

Allegato A



Esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI DEI POMPIERI DI VALMADRERA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito in forma di Associazione di promozione sociale, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, denominato "**AMICI DEI POMPIERI DI VALMADRERA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", in breve "**AMICI DEI POMPIERI DI VALMADRERA A.P.S.**". Ed in seguito definita "Associazione", assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Valmadrera (LC) ed ha durata illimitata nel tempo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 5.

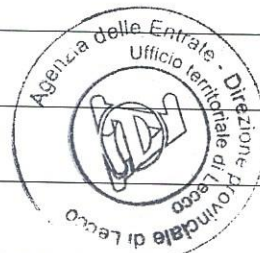
L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

REGISTRO AL LECCO IL 14/11/2022
N° 2274, SERIE II
VERSALE AL CONCESSIONARIO
EURO
IL CAPO AREA SERVIZI

IL FUNZIONARIO
ipponi/2022/2274
Firma su delega del Direttore Provinciale



L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, come di seguito descritte:

- Promuovere le attività per la tutela del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile e di soccorso;
- Mettere in atto iniziative che sviluppino nella popolazione una cultura del soccorso e della solidarietà e del volontariato pompieristico;
- Promuovere, sviluppare ed incrementare l'attività del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Valmadrera collaborando nello svolgimento delle attività di Protezione Civile sul territorio Comunale e non, a titolo gratuito;
- Raccogliere fondi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali da donare e /o conferire in comodato al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Valmadrera;
- Promuovere e cementare i vincoli di amicizia, di solidarietà e di colleganza tra i Vigili del Fuoco in congedo ed in servizio, nonché fra essi e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini e/o comuni;
- Tenere vivi fra i soci i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo della Tradizione del

	Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria a coloro che sono caduti	
	nell'adempimento del servizio;	
	Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:	
	• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	delle attività di interesse generale di cui al presente articolo – D.Lgs. 117/2017 art.5 lettera i);	
	• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19	
	agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno	
	di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo – D.Lgs.	
	117/2017 art.5 lettera u);	
	• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione	
	dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e	
	pericolosi a norma del presente articolo – D.Lgs 117/2017 art.5 lettera e);	
	• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto	
	legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni – D.Lgs 117/2017 art.5 lettera f).	
	A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :	
	• organizzare momenti di sensibilizzazione della collettività circa argomenti volti a promuovere la	
	beneficenza, la tutela ambientale e naturale, la sostenibilità, la gratuità verso i terzi, la tutela della	
	sicurezza personale e/o professionale;	
	• organizzare eventi di aggregazione sociale, anche di carattere ludico o sportivo.	
	Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei	
	terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che

gratuite, avvalersi della collaborazione di qualsiasi altra associazione aventi scopi analoghi, di enti

locali ed enti della pubblici in genere, anche tramite la stipula di apposite convenzioni.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia

necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle

finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli

associati.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di

interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione

può essere effettuata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il

Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di

bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazio-

ni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse

generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa,

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico

valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 6 (Ammissione)

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità

istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la

realizzazione. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo

	Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art	
	32, comma2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.	
	L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli	
	interessati, sostenuta da almeno due soci, ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata	
	all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio	
	Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni,	
	all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere	
	che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo	
	richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del	
	minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico	
	nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
	ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)	
	L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e	
	delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a	
	condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.	
	Gli associati hanno pari diritti e doveri.	
	Hanno il diritto di:	
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	• essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;	
	• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.19;	
	• votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il	
	pagamento della quota associativa;	

	denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.	
	In caso di socio minorenni, il relativo diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la	
	responsabilità genitoriale sullo stesso.	
	I soci hanno il dovere di:	
	osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi associativi;	
	mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;	
	versare la quota associativa ed eventuali contributi ordinari e/o straordinari deliberati dal	
	Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci;	
	prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.	
	ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)	
	Il volontario svolge per libera scelta, per il tramite dell'Associazione, la propria attività in favore della	
	comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal	
	Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai	
	volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)	

	La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso.	
	In caso di decesso le quote non sono trasmissibili in capo agli eredi.	
	Il recesso da parte dei soci, da considerarsi unilaterale e non ricettivo, deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche via mail, senza preavviso alcuno ed ha effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari e anche per il mancato versamento entro la scadenza prevista della quota associativa e ogni altro contributo associativo ordinario e/o straordinario.	
	La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione.	
	L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né di ogni altro contributo versato.	
	ART. 10 (Gli organi sociali)	
	Sono organi dell'Associazione:	
	• Assemblea degli associati	
	• Consiglio Direttivo	
	• Presidente	
	• Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge	
	• Organo di revisione, nei casi previsti dalla legge (se l'Associazione supera i limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di	
	7	

	controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si rinvia a	
	quanto specificato agli articoli 17 e 18.)	
	Gli organi sociali aventi origine elettiva hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono	
	essere riconfermati.	
	Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali	
	non percepiscono alcun compenso e le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ad essi possono,	
	tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini	
	dello svolgimento della loro funzione.	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve	
	essere effettuata garantendo criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	ART. 11 (L'assemblea)	
	L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi	
	rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre	
	deleghe.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
	E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette)	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo,	
	l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
	Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, raccomandata, consegna a mano, pubblicazione	
	dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, oppure affissione dell'avviso in maniera	
	ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo	

amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e videocomunicazione, previa verifica dell'identità dell'associato ovvero è anche possibile l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (ai sensi dell'art 25 D.Lgs. 117/2017 lettera h). E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quando previsto);
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera gli eventuali regolamenti interni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, assicurando la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi

	di urgenza;	
	• approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 13 (Assemblea ordinaria)	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più	
	uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero degli associati presenti, in proprio o in delega.	
	E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verifi-	
	care l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli	
	amministratori non hanno diritto di voto.	
	In caso di particolare urgenza, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno 3 (tre)	
	giorni. L'assemblea si ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare	
	convocazione, risulti presente l'universalità degli associati, anche per delega, e se ne dia espresso	
	riscontro nella redazione del verbale.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo	
	quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.	
	ART. 14 (Assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 3/4 degli asso-	
	ciati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per dele-	
	ga; mentre in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno i 2/4 (due quarti) degli asso-	
	ciati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per dele-	
	10	

ga. In terza convocazione, qualora nelle prime due non si raggiungesse il quorum costitutivo richiesto,

la stessa è considerata valida con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei soci iscritti nel relativo li-

bro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria

delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi

generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove,

nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Alla scadenza, il

mandato è prorogato sino all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo organo.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le

deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede

alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezione

suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il

Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi entro i

successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica

l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (se previsto), li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E' possibile intervenire nelle assemblee de consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione e videocomunicazione, previa verifica dell'identità del partecipante o ovvero è anche possibile l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente e gli altri compo-

	nenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Organo stesso nella sua prima riunione a seguito della	
	nomina.	
	ART. 16 (Il Presidente)	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente	
	l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per	
	dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo stesso o dall'Assemblea	
	dei Soci.	
	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al	
	membro del consiglio più anziano d'età.	
	Il Presidente, che salvo nomina di diversa persona assume anche il ruolo di Tesoriere, ha la firma e la	
	rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in	
	qualsiasi grado e giudizio. Nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola,	
	convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari	
	per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, può incassare somme di denaro in nome e per conto	
	dell'Associazione, effettuare i pagamenti conseguenti all'attività sociale, richiedere affidamenti	
	bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti. Il tutto senza limiti di importo.	
	Qualora il Consiglio Direttivo ne faccia espressa richiesta, il Presidente dovrà rendicontare le	
	movimentazioni finanziarie occorse nell'esercizio sociale e non espressamente deliberate dal	
	Consiglio Direttivo stesso.	
	Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila	
	sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può	
	esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione	

utile.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se l'Associazione è tenuta alla sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, qualora la revisione legale non sia da affidata all'organo di controllo di cui all'articolo precedente.

Art. 19 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo modi e limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla normativa vigente;

- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo con propria delibera. Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente detta quota associativa, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno. La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

	Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quat-	
	tro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico	
	nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverse indicazioni o scadenze fissate	
	dal citato registro. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni	
	precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.	
	Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività	
	occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o	
	campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e	
	separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese	
	relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.	
	ART. 23 (Bilancio sociale)	
	Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la	
	predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte	
	dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate dal decreto del Ministro	
	del lavoro e delle politiche sociali.	
	ART. 24 (Scritture contabili)	
	Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto	
	prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	ART. 25 (Personale retribuito)	
	L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs.	
	117/2017.	
	I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale	
	apposito regolamento dall'Associazione se adottato.	
	ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)	

	Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e	
	per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 27 (Responsabilità della Associazione)	
	Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i	
	loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le	
	persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.	
	ART. 28 (Assicurazione dell'Associazione)	
	L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale	
	dell'Associazione stessa.	
	ART. 29 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	
	L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci,	
	secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, la quale potrà nominare anche i	
	liquidatori.	
	Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Runts e salva diversa	
	destinazione per legge, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs.117/2017.	
	ART. 30 (Controversie)	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione,	
	i componenti del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Segretario, il Liquidatore saranno portate in	
	mediazione, presso un organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in	
	cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità	
	Giudiziaria ordinaria. Per ogni controversia, in ogni caso, sarà esclusivamente competente il Foro di	
	Lecco.	
	La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Associazione e per tutti gli associati; è altresì	
	vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per componenti del Consiglio Direttivo,	

Tesoriere, Segretario, Liquidatore, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente del Consiglio Direttivo BELLAVITI GIANDOMENICO